X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1274

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANGHERI, TORTORELLA, VIOLANTE, FRACCHIA

Presentata il 29 luglio 1987

Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati

Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge, il gruppo dei deputati comunisti intende contribuire alla definizione del ruolo del giudice nella società italiana. Lo sviluppo dello Stato sociale ha ingigantito i compiti di tutti i poteri pubblici e, quindi, anche quelli della magistratura. Questo è un fenomeno che ha riguardato tutti i paesi occidentali; ma in Italia allo sviluppo delle funzioni dello Stato non ha corrisposto una coerente modernizzazione dell'ordinamento giuridico.

La vecchiezza delle regole ha così aperto la strada a sovraesposizioni istituzionali, ad abusi individuali, allo squilibrio tra i poteri dello Stato e tra questi e i poteri privati. Emblematico di questa situazione è il ruolo del giudice. Per l'in-

certezza delle leggi, la confusione dei poteri, la debolezza del sistema politico, il giudice, in molte occasioni, ha assunto di fatto compiti del tutto incompatibili con la sua indipendenza da ogni altro potere e la sua estraneità istituzionale ai conflitti politici.

Bisogna quindi avviare un'opera di rideterminazione del ruolo, dei compiti e delle funzioni istituzionali della magistratura nel quadro di un riassetto che complessivamente riguarda tutto il sistema politico-istituzionale e quindi anche il Parlamento, il Governo, i partiti, le grandi concentrazioni economiche.

Entro tale contesto, in relazione alla magistratura, occorre vietare l'assunzione di incarichi extragiudiziari, rendere più rigorosa la responsabilità disciplinare, di-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stinguere, nel processo penale, il giudice inquirente dal giudice della libertà personale.

La presente proposta integra questo quadro incidendo su una questione minore, ma non rilevante perché riguarda i rapporti tra magistrati, mezzi di informazione ed opinione pubblica.

Il magistrato, per la grande quantità di poteri che esercita, è spesso sollecitato dagli stessi mezzi di informazione a rendere pubbliche dichiarazioni sui procedimenti a lui affidati. Ciò incrina di per sé la sua terzietà e in alcuni casi ha prodotto anticipazioni di giudizi e valutazioni di carattere politico generale che contrastano con la riservatezza e imparzialità che devono, in ogni caso, ispirare il comportamento dei magistrati e che costituiscono i presupposti fondamentali credibilità dell'istituzione giudidella ziaria.

Il modello costituzionale del giudice si ispira ad una funzione autonoma e indipendente da altri poteri e proprio da ciò derivano alcuni inderogabili doveri professionali. Tra essi, appunto, il dovere di riservatezza che deve costituire una linea di condotta generale e deve tradursi, inoltre, in specifici doveri nei confronti dei mezzi di informazione.

Nella proposta si afferma il principio per cui il giudice non può rendere dichiarazioni sui procedimenti che sta trattando. La violazione di quest'obbligo è motivo di astensione e causa di ricusazione; costituisce inoltre uno specifico illecito disciplinare punibile con la sospensione dalle funzioni da uno a tre mesi e con il trasferimento ad altro ufficio.

La prescrizione disciplinare riguarda i magistrati ordinari, ma anche quelli militari e amministrativi. Per la prima volta viene determinata come sanzione disciplinare la sospensione dalle funzioni, che è invece oggi per la magistratura ordinaria una misura esclusivamente cautelare.

Il dibattito parlamentare, peraltro, potrà meglio precisare ed eventualmente correggere il meccanismo sanzionatorio previsto.

I proponenti non ignorano che a volte può essere necessario informare l'opinione pubblica sull'effettivo andamento delle indagini o replicare ad accuse infondate. In questi casi il magistrato interessato ha davanti a sé due strade: o chiedere l'intervento del capo dell'ufficio oppure chiedere al Consiglio superiore della magistratura accertamenti sul proprio operato quando questo sia messo in discussione. Quest'ultima soluzione è stata scelta in alcuni importanti casi ed è risultata la più adatta a stabilire la verità senza esporre il magistrato al pericolo della violazione del dovere di riservatezza.

Inoltre, laddove ne esistano le condizioni, in particolare negli uffici giudiziari delle grandi città, occorrerà provvedere all'istituzione di appositi uffici stampa per i rapporti tra magistrati e mezzi di informazione.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Dopo il numero 5) del primo comma dell'articolo 51 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente numero:
- « 5-bis) se ha reso dichiarazioni sulla causa alla stampa o ad altri mezzi di informazione ».

ART. 2.

- 1. Dopo il numero 6) del primo comma dell'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente numero:
- « 6-bis) se ha reso dichiarazioni sul procedimento alla stampa o ad altri mezzi di informazione ».

ART. 3.

- 1. Il magistrato ordinario, militare, delle giurisdizioni amministrative non può rendere dichiarazioni alla stampa o ad altri mezzi di informazione su procedimenti che sta trattando o che sono assegnati a lui o alla sezione di cui fa parte.
- 2. La violazione della prescrizione indicata nel comma 1 costituisce illecito disciplinare ed è punita con la sospensione dalle funzioni da uno a tre mesi e il trasferimento ad altro ufficio.